

DIDACOM

in collaborazione con


Gruppo
FINSERVICE
CONSULENZA E FINANZA AGEVOLATA

D.LGS. 139/2015

Novità sul bilancio d'esercizio 2016 e riflessi fiscali

di Giorgio Gavelli

Sommario

1. Cambiamenti e regole generali

1. Le principali novità negli schemi di bilancio e nella nota integrativa
2. L'adeguamento dei principi contabili
3. I principi generali di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma
4. la correzione di errori

2. Le novità con applicazione prospettica

1. Ammortamento avviamento
2. Il costo ammortizzato

3. Le novità con applicazione retroattiva

1. Differenza tra applicazione retroattiva e prospettica – OIC 29
2. Le spese di ricerca
3. Le spese di pubblicità
4. I derivati
5. Azioni proprie
6. Eliminazione componenti straordinari

Sommario

4. L'eliminazione dei conti d'ordine
5. Il rendiconto finanziario
6. Le conseguenze dichiarative delle novità introdotte sui bilanci dal D.Lgs. n. 139 del 2015

1 - Cambiamenti e regole generali

Le novità

Da quando variano le regole?



art. 12 c. 1 D. Lgs.139/2015

le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari **aventi inizio a partire da quella data**



Secondo il comunicato stampa del CNDCEC del 16 gennaio 2017 l'applicazione delle nuove disposizioni può rappresentare una delle cause di differimento previste dall'art. 2364 c. 2 del cc (per le spa) e 2478 bis cc (per le srl), con approvazione entro 180 gg (anziché 120) dalla data di chiusura dell'esercizio

Le novità

Cosa cambia con il D.Lgs 139/2015?



Tipologia impresa	Totale attivo	Ricavi netti	Media dipendenti	Composizione bilancio
GRANDE (art. 2423 C.C.)	Oltre € 4.400.000	Oltre € 8.800.000	Oltre 50	• Stato Patrimoniale • Conto Economico • Rendiconto Finanziario • Nota Integrativa
PICCOLA (art. 2435 bis C.C.)	Fino a € 4.400.000	Fino a € 8.800.000	Fino a 50	• Stato Patrimoniale • Conto Economico • Nota Integrativa
MICRO (art. 2435 ter C.C.)	Fino a € 175.000	Fino a € 350.000	Fino a 5	• Stato Patrimoniale • Conto Economico

Le semplificazioni previste per le piccole e micro imprese sono applicabili a condizione che la società

- non abbia emesso titoli negoziati in mercati regolamentati
- nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbia superato due dei suddetti limiti (relativi a totale attivo, ricavi netti e media dipendenti). E se li dovesse superare, già dal secondo scattano i nuovi obblighi

Le novità

Quadro statistico imprese società italiane



	micro	piccole	medie	grandi	totale
numero società	565.621	324.285	23.996	5.461	919.363
%	61%	35%	3%	1%	100%

	micro	piccole	medie	grandi	
Stato patr.le	175.000	4.400.000	20.000.000	over	
ricavi	350.000	8.800.000	40.000.000	over	
dipendenti	<5	<50	<250	over	

Le novità

Grandi imprese – STATO PATRIMONIALE



1. Eliminate le voci costi di **ricerca applicata e di pubblicità**
2. Evidenziati in apposita voce i crediti, i debiti e le partecipazioni riferiti ad imprese soggette al controllo della medesima controllante (**imprese consociate o sorelle**)
3. Eliminate le voci attive relative alle **azioni proprie**, inserite a deduzione del patrimonio netto mediante apposita «riserva negativa per azioni proprie in portafoglio»
4. Gli strumenti finanziari **derivati** attivi sono riportati in apposite voci previste tra le immobilizzazioni finanziarie e le attività finanziarie non immobilizzate; gli strumenti finanziari derivati passivi sono riportati in apposita voce del fondo rischi e oneri
5. Nel patrimonio netto, inserita la voce «**Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**»
6. Nei ratei e risconti, eliminato il riferimento agli **aggi e disaggi di emissione** (a seguito dell'introduzione del criterio di valutazione «al costo ammortizzato»)
7. Eliminato l'obbligo di indicare in calce allo Stato Patrimoniale i **conti d'ordine**

Le novità

Grandi imprese – CONTO ECONOMICO



1. Evidenziati in apposita voce gli oneri e i proventi finanziari relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime (macroclasse C)
2. Le variazioni di fair value degli strumenti finanziari sono state inserite in apposita voce tra le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (macroclasse D)
3. Abrogata la macroclasse E «Proventi e oneri straordinari». In conseguenza di tale abrogazione, nella Nota Integrativa sono richiesti maggiori dettagli in relazione alle poste di natura straordinaria. In particolare, è richiesto di indicare «l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali» (cfr. art. 2427 C.C., n. 13)

Le novità

Nota integrativa



1. vanno specificati, oltre ai compensi, anche le anticipazioni, i crediti, gli impegni assunti e le garanzie prestate verso amministratori e sindaci (art. 2427 n.16)
2. Entrano nella Nota integrativa:
 - l'indicazione degli effetti dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 n. 22-quater);
 - la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 n. 22-septies)
 - l'indicazione di ricavi/costi "di entità o incidenza eccezionale" (art. 2427 n. 13)
 - Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato (art. 2427 n. 22-quinqies e sexies)
3. Viene previsto (nuovo art. 2427, c. 2, C.c.) che le informazioni fornite in Nota integrativa relative alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico vanno presentate secondo l'ordine con cui le voci sono indicate in tali documenti

Le novità

Bilancio consolidato



1. Rivisti al rialzo i limiti per il bilancio consolidato (art. 27, D.Lgs. n. 127/1991):
 1. totale attivi degli Stati patrimoniali. € 20.000.000 (da € 17.500.000);
 2. totale ricavi di vendite e prestazioni: € 40.000.000 (da € 35.000.000);
 3. 250 dipendenti occupati in media nell'esercizio (limite invariato).
2. I limiti vanno considerati al lordo delle operazioni di consolidamento
3. I limiti non hanno effetto per gli enti di interesse pubblico (art. 16, D.Lgs. n. 39/2010)

Secondo dottrina (tra cui Assonime, Circolare n. 9/2009), è sufficiente che i due limiti vengano superati anche solo per un esercizio per ricadere nell'obbligo di redazione.

L'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato scatta invece, a norma del comma 1 dell'art. 27 D.Lgs. n. 127/91, quando la controllante, unitamente alle controllate, non abbia superato per due esercizi consecutivi, due dei citati limiti (nuovi o vecchi???... Tesi contrastanti.... A nostro giudizio i nuovi limiti vanno adottati retrospettivamente).

Bilancio delle grandi imprese

Stato Patrimoniale

ATTIVO

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
- B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
- I – Immobilizzazioni immateriali:
- 1) costi di impianto e di ampliamento;
 - 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;**
 - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno;
 - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
 - 5) avviamento;
 - 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
 - 7) Altre.
- Totale.
- II – Immobilizzazioni materiali:
- 1) terreni e fabbricati;
 - 2) impianti e macchinario;
 - 3) attrezzature industriali e commerciali;
 - 4) altri beni;
 - 5) immobilizzazioni in corso e acconti.
- Totale.

Bilancio delle grandi imprese

Stato Patrimoniale (segue)

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) ~~altre imprese~~ imprese sottoposte al controllo delle controllanti;**
 - d-bis) altre imprese;**
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate
 - b) verso imprese collegate
 - c) verso controllanti
 - d) ~~verso altri~~ verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;**
 - d-bis) verso altri**
- 3) altri titoli
- 4) ~~azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;~~**
strumenti finanziari derivati attivi;

Totale.

Totale Immobilizzazioni (B)

Bilancio delle grandi imprese

Stato Patrimomiale (segue)

C) Attivo circolante:

I – Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e
- 3) semilavorati;
- 4) lavori in corso su ordinazione;
- 5) prodotti finiti e merci;
- 6) acconti

Totale.

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- ~~4-bis) crediti tributari;~~
- ~~4-ter) imposte anticipate;~~
- ~~5) verso altri verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;~~
- ~~5-bis) crediti tributari~~
- ~~5-ter) imposte anticipate~~
- ~~5-quater) verso altri~~

Totale.

Bilancio delle grandi imprese

Stato Patrimoniale (segue)

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

- 4) altre partecipazioni

5) ~~azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo~~ strumenti finanziari derivati attivi;

- 6) altri titoli.

Totale.

IV – disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) denaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, **~~con separata indicazione del disaggio su prestiti.~~**

Bilancio delle grandi imprese

Stato Patrimoniale (segue)

PASSIVO

A) Patrimonio netto

- I - Capitale
- II - Riserva da soprapprezzo azioni.
- III - Riserva di rivalutazione.
- IV - Riserva legale.
- V - Riserve statutarie.

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Altre riserve, distintamente indicate. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) altri strumenti finanziari derivati passivi;**
- 4) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto

Bilancio delle grandi imprese

Stato Patrimoniale (segue)

PASSIVO

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;**
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale

E) Ratei e risconti, ~~con separata indicazione dell'aggio su prestiti.~~

Bilancio delle grandi imprese

Conto Economico

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale;
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

Bilancio delle grandi imprese

Conto Economico (segue)

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**

16) altri proventi finanziari;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti

17-bis) utili e perdite su cambi;

Totale (15 + 16 - 17 +/- 17 bis).

Bilancio delle grandi imprese

Conto Economico (segue)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni;

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) di strumenti finanziari derivati;**

19) svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) di strumenti finanziari derivati;**

Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

~~20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono ascrivibili al n. 5);~~

~~21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.~~

~~Totale delle partire straordinarie (20 - 21).~~

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D **+/-E**)

~~22)-20)~~ imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

~~23)-21)~~ utile (perdita) dell'esercizio.

Le novità

Piccole imprese (bilanci abbreviati)



1. Non è più necessario dare separata evidenza nello schema di Stato Patrimoniale degli **ammortamenti e delle svalutazioni** delle immobilizzazioni materiali e immateriali
2. Lo schema di Conto Economico si modifica nei termini commentati per le grandi imprese (la variazione più rilevante è l'abrogazione della macroclasse E «**Proventi e oneri straordinari**»)
3. Esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario (facoltà)
4. Possibilità di continuare a non redigere la Relazione sulla Gestione inserendo nella Nota Integrativa le informazioni minimali richieste dall'art. 2435-bis, c. 7 C.C.
5. Possibilità di continuare a valutare i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presunto realizzo e i debiti al valore nominale (facoltà)

Le novità

Piccole imprese (bilanci abbreviati)



Per quanto riguarda la nota integrativa dei bilanci in forma abbreviata, si è passati da una disposizione che indicava quali elementi (della nota “ordinaria”) fosse possibile omettere ad una disposizione che cita puntualmente gli elementi da inserire



A nostro avviso se una società, ammessa alla redazione del bilancio in forma abbreviata, sceglie volontariamente di redigerlo in forma ordinaria, deve adottare tutte le prescrizioni previste per quest'ultima forma di bilancio (rendiconto finanziario, costo ammortizzato, ecc)

Le novità

Art. 2435 bis c.c. commi 4 e 5



4. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423 , dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424 , dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).
5. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione

Le novità

Micro imprese

1. Bilancio secondo gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico semplificati di cui all'art. 2435-ter C.C. (che rinvia all'art. 2435-bis)
2. Esonero dall'obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione, salvo l'obbligo di indicare in calce allo Stato Patrimoniale:
 - impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti in bilancio (art. 2427 n. 9)
 - compensi, anticipazioni ad amministratori e sindaci (art. 2427 n. 16)
 - azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute (art. 2428 n. 3 e n. 4)
3. Possibilità di valutare i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presunto realizzo e i debiti al valore nominale e divieto di applicare il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari (ma, se del caso, iscrizione fondo rischi ai sensi dell'OIC 31).

Le novità

Cosa cambia con il D.Lgs 139/2015?



	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Micro-impresa
Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di ricerca e costi di pubblicità	✓	✓	✓
Obbligo redazione rendiconto finanziario	✓		
Eliminazione area straordinaria dal Conto Economico	✓	✓	✓
Introduzione principio di rilevanza	✓	✓	✓
Introduzione principio di prevalenza della sostanza dell'operazione	✓	✓	✓
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al loro fair value	✓	✓	
Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato	✓		
Modifiche alla disciplina dell'ammortamento dell'avviamento	✓	✓	✓
Correzione criterio di valutazione poste in valuta	✓	✓	✓
Iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto	✓	✓	✓
Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico	✓	✓	✓
Eliminazione dei conti d'ordine	✓	✓	✓
Modifiche Nota integrativa	✓	✓	⊗

I principi contabili

Abrogati OIC 3 (strumenti finanziari) e OIC 22 (conti d'ordine)



OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10 - Rendiconto finanziario
OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
OIC 13 - Rimanenze
OIC 14 - Disponibilità liquide
OIC 15 - Crediti
OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18 - Ratei e risconti
OIC 19 - Debiti
OIC 20 - Titoli di debito
OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
OIC 25 - Imposte sul reddito
OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28 - Patrimonio netto
OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc.
OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

NB ancora da modificare **OIC 11**, OIC 30 e i principi più recenti OIC 2, OIC 4, OIC 5, OIC 6, OIC 7 e OIC 8

I principi contabili

Centralità dei principi contabili



“ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”. (relazione al DLgs.)

“Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l’attualizzazione”. (relazione al DLgs.)

I principi contabili

OIC 9 – svalutazioni per perdite durevoli di valore immobilizzazioni



- L'approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento, a partire dai bilanci 2017, è destinato soltanto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese
- Pertanto, con la decorrenza citata, sono eliminati i limiti più elevati, che consentivano l'utilizzo dell'approccio semplificato alle imprese che, per due esercizi consecutivi, non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti:
 1. numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 250
 2. attivo 20 milioni di euro
 3. ricavi 40 milioni di euro

I principi contabili

OLC 10 – rendiconto finanziario



- Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa può essere determinato con il metodo diretto o con quello indiretto.
- Con riferimento all'utilizzo del metodo indiretto, l'utile (perdita) di esercizio è rettificato per tenere conto, tra l'altro, delle variazioni del capitale circolante netto
- nelle definizioni è precisato che si tratta delle variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse a ricavi e oneri di natura operativa. Infatti, sono escluse dal capitale circolante netto le componenti dello stesso che non hanno natura operativa: per esempio, ratei passivi che si riferiscono a interessi passivi

I principi contabili

OIC 12 – composizione e schemi del bilancio



- Variazione della nota integrativa per tenere conto dell'eliminazione della parte straordinaria
- L'articolo 2427, numero 13, del Codice civile, richiede l'indicazione, nella nota integrativa, dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
 - il concetto di eccezionalità, richiamato dalla nuova norma, prescinde dall'appartenenza del fatto aziendale all'attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria: i singoli elementi di ricavo o di costo possono appartenere a qualsiasi area del conto economico
 - L'obiettivo dell'informativa è di consentire all'utilizzatore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo
 - Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche dell'informazione richiesta sono i seguenti:
 - picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti
 - cessioni di attività immobilizzate
 - ristrutturazioni aziendali
 - operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.)

I principi contabili

OLC 13 – rimanenze



- **Precisazioni sui metodi alternativi di valutazione**
 1. Prezzo al dettaglio: il costo è determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo
 2. Costi standard: eliminata la comparazione riportata in precedenza con i valori ottenuti con i metodi FIFO, LIFO e costo medio ponderato
 3. Valore costante: si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio: tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali rimanenze



L'utilizzo dei metodi alternativi non deve comportare differenze rilevanti rispetto ai metodi tradizionali

I principi contabili

OIC 14 – disponibilità liquide



- **Precisazioni sul cash pooling**

1. I crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, sono rilevati in un'apposita voce: utilizzando l'articolo 2423-ter, comma 3, del Codice civile, la società aggiunge, nelle "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", la voce "Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" con indicazione della controparte
2. Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti, i crediti sono rilevati nella voce "Immobilizzazioni finanziarie".
3. Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente "svalutazione dei crediti per la gestione accentrata della tesoreria" e "rivalutazioni dei crediti per la gestione accentrata della tesoreria" con indicazione della controparte (controllante, controllata).
4. Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall'Oic 19 "Debiti". Nella nota integrativa sono contenute le relative informazioni.
5. Nei bilanci redatti in forma abbreviata, nei quali lo schema di stato patrimoniale comprende soltanto le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani, i crediti in oggetto sono inclusi nella voce C.III "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" con illustrazione nella nota integrativa: se le condizioni già illustrate non sono soddisfatte, i crediti sono iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

I principi contabili

OIC 15 crediti e OIC 19 debiti



- **Precisazioni sul costo di transazione**
 - Includono onorari e commissioni pagati a soggetti terzi (es. consulenti, mediatori finanziari e notai), contributi pagati a organismi di regolamentazione, tasse e oneri sui trasferimenti, ma non includono premi o sconti sul valore nominale del credito/debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte
- **Precisazioni sulla classificazione**
 - la classificazione dei crediti tra attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell'esigibilità ed è effettuata in base alla "destinazione" (=origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria
- **perdite relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie**
 - classificate nella voce C17 interessi e altri oneri finanziari
- **prestiti obbligazionari convertibili**
 - contratto ibrido composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (non derivato, regolato a normali condizioni di mercato): pertanto, lo strumento finanziario derivato incorporato (opzione di conversione in azioni) deve essere scorporato come prevede il principio contabile Oic 32 relativo ai derivati. Il contratto primario è trattato secondo il criterio del costo ammortizzato

I principi contabili

OIC 16 immobilizzazioni materiali



- **fabbricati**
 - nella voce “Terreni e fabbricati” è stato sostituito il termine “fabbricati industriali” con “fabbricati strumentali” ed il termine “fabbricati civili” con “fabbricati non strumentali” per identificare quelli che rappresentano un investimento, in quanto tale classificazione appare più esaustiva ed immediata
 - ammortamento: previsto quale regola generale l’ammortamento sino a quando il valore residuo diventa pari o superiore al valore contabile: è stata eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali perché rappresentava un’eccezione alla regola generale dell’ammortamento che non ammette deroghe
- **principio generale della rilevanza: esempi di applicazione**
 - iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali;
 - utilizzo ai fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i cespiti acquistati nell’anno, se la quota d’ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso
- **Cessione del cespite**
 - Previsto il calcolo dell’ammortamento maturato in corso d’anno, con potenziali risvolti fiscali (RM 41/2002 e CM 98/2000, CM 320/97)

I principi contabili

OIC 17 bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto



- **esclusioni dall'area di consolidamento**
 - possibilità di escludere le imprese controllate quando le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione (entro 12 mesi, in tal caso iscrizione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)
- **leasing finanziario**
 - se l'impresa muta il metodo di rappresentazione contabile (da metodo patrimoniale a metodo finanziario e viceversa), gli effetti sono rilevati come un cambiamento di principio contabile ai sensi dell'Oic 29
- **data di consolidamento**
 - la società indica nella nota integrativa del bilancio consolidato la data di consolidamento utilizzata per il calcolo della differenza di annullamento derivante dall'eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto delle controllate con riferimento alle partecipazioni incluse per la prima volta nell'area di consolidamento

I principi contabili

OLC 21 partecipazioni



- dividendi da partecipazioni in imprese controllate
 - rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.
 1. non più esercizio di maturazione qualora il bilancio della controllata fosse stato approvato, dall'organo amministrativo, anteriormente a quello della controllante
 2. le controllanti che, nel 2015, hanno rilevato i dividendi della controllate maturati nel medesimo esercizio, dovranno attendere il 2017 prima di poter contabilizzare i dividendi del 2016, a meno che non valutino le partecipazioni in società controllate con il metodo del patrimonio netto
 3. il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione, con successiva verifica sul valore recuperabile della partecipazione, il quale, per effetto della distribuzione medesima, potrebbe essere diminuito in misura tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore

I principi contabili

OLC 21 partecipazioni



- dividendi da partecipazioni in imprese controllate
 - Profilo fiscale: imponibilità nell'esercizio di percezione, quindi il nuovo principio contabile, pertanto, riduce ma non elimina completamente le ipotesi di mancata corrispondenza tra rilevazione contabile e competenza fiscale, con conseguente rilevazione della fiscalità differita
- partecipazione in imprese controllanti
 - Al momento dell'iscrizione nell'attivo delle azioni della società controllante, secondo le modalità ed entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis del Codice civile, in contropartita è costituita una riserva di pari ammontare denominata "Riserva per azioni dell'impresa controllante in portafoglio", da indicare distintamente alla voce AVI "Altre Riserve" del patrimonio netto

I principi contabili

OIC 23 lavori in corso su ordinazione



- perdite probabili
 - Se è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la commessa deve essere valutata al costo (eliminando gli eventuali margini rilevati negli esercizi precedenti) e la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione
 - Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l'eccedenza è rilevata in un apposito fondo rischi e oneri

I principi contabili

OIC 24 immobilizzazioni immateriali



- **avviamento e vita utile: punti di riferimento**
 - il periodo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria;
 - il periodo entro il quale l'impresa si attende di recuperare l'investimento sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società è la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale, incluse le immobilizzazioni immateriali
 - Quando l'applicazione di tali metodologie determina una stima della vita utile superiore a dieci anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto della stessa: in ogni caso la vita utile non può superare i vent'anni (limite che riguarda anche i marchi)

I principi contabili

OIC 25 imposte sul reddito



- imposte relative ad esercizi precedenti
 - compresi anche gli oneri accessori, costituiti da interessi e sanzioni
- crediti e debiti tributari
 - sono esposti in bilancio secondo quanto previsto dall'Oic 15 e dall'Oic 19: per quelli inferiori a dodici mesi non si applica il costo ammortizzato (e, di conseguenza, l'attualizzazione); peraltro, quelli con scadenza oltre i dodici mesi sono generalmente fruttiferi d'interessi.
 - È confermato che anche le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono attualizzate

I principi contabili

OIC 26 operazioni, attività e passività in valuta estera



- strumenti di copertura
 - È precisato che le disponibilità liquide in valuta estera, oppure i crediti e i debiti in valuta estera, possono essere designati come strumenti di copertura del rischio di cambio, nella loro interezza o per una parte del loro valore nominale (per esempio, 20 o 60 per cento del valore nominale del credito), se sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel principio contabile.
 - La precisazione riguarda la possibilità della designazione come strumenti di copertura anche solo per una parte del valore nominale

I principi contabili

OIC 31 fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto



- **attualizzazione dei fondi**
 - Nella versione finale è stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri: la necessità del divieto è superflua perché il legislatore ha previsto il modello dell'attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in bilancio.
 - possibilità di attualizzazione però a tre condizioni
 1. deve essere un fondo oneri (alla data di bilancio l'obbligazione deve essere certa), in conseguenza di un vincolo contrattuale o di una legge
 2. l'esborso connesso all'obbligazione e la data di sopravvenienza sono stimabili con ragionevole attendibilità
 3. la data di sopravvenienza è così lontana da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso
 - La previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come facoltativa perché non in tutti i casi la stima del valore del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è un elemento rilevante: tra gli esempi (che non sono parte integrante del principio contabile) è riportato quello dei Fondi recupero ambientale

I principi generali - RILEVANZA

Art. 2423, c. 4 C.C.: «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»

Il legislatore non fornisce una definizione di rilevanza. Tale definizione si può desumere dalla Direttiva UE 34/2013



Art. 2, n. 16 Direttiva UE 34/2013: "rilevante (...) lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa (...) rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe"

..."rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili" ...

cfr anche OIC 29 par. 46

I principi generali - SOSTANZA

Art. 2423 bis, c. 1-bis C.C.: «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

1. La Relazione Illustrativa al D. Lgs. 139/2015 precisa che, per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica di tale principio, occorrerà fare riferimento ai principi contabili nazionali
2. Alcune possibili casistiche sono:
 - a) Leasing finanziario dovrebbe essere contabilizzato con il metodo finanziario (anziché patrimoniale), ma non è stato modificato il punto 22 dell'art. 2427
 - b) Finanziamenti dei soci con tassi ridotti dovrebbero essere attualizzati (il vantaggio concesso alla società potrebbe andare a riserva)
 - c) Vendita con opzione di riacquisto dovrebbe essere contabilizzata come noleggio
 - d) Obbligazioni convertibili dovrebbero essere contabilizzate come strumenti ibridi (i.e fair value dell'obbligazione tra i debiti e opzione di conversione nelle riserve di patrimonio netto)

L'impatto operativo delle novità

Va operata una distinzione

Applicazione prospettica

Intervento DAL 2016

- **Avviamento:** avviamenti già iscritti procedono con vecchia metodologia; per i “nuovi” concetto di vita utile e limite max 20 anni (necessario verificare nel tempo la vita utile); se non è possibile stimare attendibilmente la vita utile: max 10 anni
- **Costo ammortizzato e attualizzazione crediti e debiti:** si applica per operazioni generate negli esercizi iniziati dal 1 gennaio 2016 in avanti. Se il tasso d'interesse effettivo è significativamente diverso dal tasso d'interesse di mercato, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri (.....)

Applicazione retroattiva

Intervento anche sul 2015 (1 gennaio 2016)

- Spese di ricerca
- Spese di pubblicità
- derivati
- azioni proprie

Modifiche per la riclassificazione

- Eliminazione componenti straordinari
- rendiconto finanziario

L'impatto operativo delle novità

La correzione degli errori (OIC 29)



distinzione sulla base della rilevanza

premesso che un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui è commesso, le informazioni e i dati per la sua applicazione sono disponibili, il principio distingue tra correzioni di errori

1. rilevanti: contabilizzazione nel saldi di apertura del patrimonio netto, nella voce "utili portati a nuovo" o in altre se più appropriate
2. non rilevanti: contabilizzati nel conto economico



La correzione dell'errore, ai soli fini comparativi, modifica anche il bilancio precedente

L'impatto operativo delle novità

La correzione degli errori (OIC 29)



sul concetto di rilevanza, par. 46

Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

2 – Le novità con applicazione prospettica

L'ammortamento dell'avviamento

Art. 2426, co.1, n. 6:

“L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”

OIC 24



1. La stima in sede di rilevazione iniziale non può essere modificata negli esercizi successivi
2. Punti di riferimento utili
 1. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici aggiuntivi legati alle prospettive reddituali della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria.
 2. il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, l'investimento effettuato (cd payback period), come emerge da previsione formale dell'organo amministrativo
 3. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).
3. Il periodo di ammortamento non può comunque superare i 20 anni.

Il costo ammortizzato

Art. 2426, c. 1, nn. 1 e 8 C.C.: «le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile (...) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo»

OIC 15 / OIC 19 / OIC 20



1. Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità
2. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria (...)

Il costo ammortizzato

Sintesi e applicazione



1. Il costo ammortizzato è introdotto come criterio di valutazione per:
 - titoli immobilizzati (art. 2426, p. 1)
 - crediti (art. 2426, p. 8), tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo
 - debiti, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, p. 8)
2. Per la definizione di costo ammortizzato si utilizza lo IAS 39
3. Per società che redigono in bilancio in forma abbreviata, facoltà di iscrivere in bilancio (art. 2435-bis co. 8):
 - i titoli immobilizzati al costo
 - i crediti al valore presumibile di realizzo
 - i debiti al valore nominale
4. se non ci si avvale della facoltà, si applicano i nuovi criteri previsti per tutte le voci presenti in bilancio

Il costo ammortizzato

Definizione secondo IAS 39



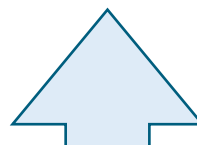
Valore rilevato inizialmente

- rimborsi di capitale (mai all'inizio...)

+/- ammortamento (ripartizione) della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sulla base dell'interesse effettivo

- eventuali perdite di valore (in particolare per i crediti)

= Valore da iscrivere in bilancio o "costo ammortizzato"



1. Rilevante anche per crediti e debiti finanziari per i quali è previsto il pagamento di interessi
2. Il tasso di interesse nominale non è rilevante, rileva quello effettivo
3. Eventuali differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza devono pertanto essere ripartite ("ammortizzate") lungo la durata dello strumento finanziario in modo tale che nel conto economico di ciascun esercizio siano sempre rilevati gli interessi attivi/passivi effettivi

Il costo ammortizzato

Cos'è il tasso di interesse effettivo?

tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o, ove opportuno, lungo un periodo più breve) al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria

Può essere ottenuto attraverso la formula tir.cost in excel (IRR nella terminologia anglosassone), impostando le variabili di flussi finanziari in entrata e in uscita..... (problema..... E quando le variabili sono....variabili???)

Il costo ammortizzato

Esempio 1 – mutuo con rimborso a scadenza (tasso di mercato con spese iniziali)



- Es: Beta srl ottiene un prestito decennale il 1 gennaio 2016 1 mln di euro, tasso 5% annuo posticipato; nessun pagamento di rata intermedia; spese varie alla erogazione 30 mila euro
 - Il tasso effettivo non è 5%, bensì del 5,4% (formula Tir.cost in excel)
 - Il debito è iscritto al passivo a 970.000 (non a 1.000.000, e no spese pluriennali di 30.000 da spendere 3.000 all'anno nell'attivo...)
 - Il primo anno gli interessi passivi sono iscritti non a 50.000, bensì a 52.380 (il 5,4% di 970.000), con scrittura del tipo seguente
 - Poiché però alla banca vengono corrisposti i soli 50.000 del debito originario, la differenza verrà imputata all'importo del debito (che, alla fine del processo decennale, arriverà appunto a 1 mln di euro)

Interessi passivi	a	Diversi	52.380	
		Banca c/c		50.000
		Debiti di m/l termine		2.380

Il costo ammortizzato

Esempio 1 – mutuo con rimborso a scadenza (tasso di mercato con spese iniziali)

- Il secondo anno gli interessi passivi da iscrivere a conto economico saranno il 5,4% dell'importo presente all'inizio dell'anno (in questo caso semplificato di mutuo "balloon" 972.380) e quindi pari a 52.509
- Di questi 52.509, 50.000 saranno corrisposti alla banca, mentre 2.509 andranno ad incremento del debito, sempre con il fine di ricostituire alla fine del decennio l'importo di 1 milione di euro
- È evidente che questi conteggi si complicano in presenza di mutui (la quasi totalità) con riduzione della quota capitale durante il periodo, e quindi è facile ipotizzare che in sede di redazione del bilancio i dati dovranno essere analizzati con attenzione

Interessi passivi	a	Diversi	52.509	
		Banca c/c		50.000
		Debiti di m/l termine		2.509

Il costo ammortizzato

Esempio 2 – mutuo con rimborso periodico (tasso di mercato con spese iniziali)

- L'impresa Alfa ottiene in data 1/1/2017 un finanziamento di € 500.000,00 della durata di 5 anni al tasso del 4%, con rata annuale da rimborsare al 31 dicembre di ogni anno. Sostiene inoltre costi di transazione per € 25.000,00 (spese di istruttoria, commissioni, imposta sostitutiva, ecc.).
- Con il metodo del costo ammortizzato il finanziamento deve essere contabilizzato sulla base del tasso interno di rendimento (TIR) il quale, tenuto conto dei costi di transazione, risulta pari al 5,8533%.
- Il finanziamento dovrà essere inizialmente iscritto al valore di € 475.000,00, ovvero al netto dei costi di transazione, i quali saranno imputati anno per anno sulla base del TIR, come da tabella seguente

Anno	Valore iniziale debito	Totale oneri finanziari	Interessi pagati con la rata	Costi di transazione a conto economico	Quota capitale rimborsata	Valore finale debito
	A	$B = A \times \text{TIR}$	C	$D = B - C$	E	$F = A + D - E$
2017	475.000,00	27.803,05	20.000,00	7.803,05	92.313,56	390.489,49
2018	390.489,49	22.856,42	16.307,46	6.548,96	96.006,10	301.032,35
2019	301.032,35	17.620,25	12.467,22	5.153,03	99.846,34	206.339,03
2020	206.339,03	12.077,59	8.473,36	3.604,23	103.840,20	106.103,06
2021	106.103,06	6.210,50	4.319,76	1.890,74	107.993,80	0,00
Totale		86.567,80	61.567,80	25.000,00	500.000,00	

Il costo ammortizzato

Esempio 2 – scritture iniziali



01/01/17	Banca	a	Finanziamento M/L termine	500.000,00	500.000,00	Erogazione del finanziamento
----------	-------	---	------------------------------	------------	------------	------------------------------

01/01/17	Finanziamento M/L termine	a	Debiti verso fornitori	25.000,00	25.000,00	Rilevazione spese di transazione
----------	------------------------------	---	---------------------------	-----------	-----------	----------------------------------

01/01/17	Debiti verso fornitori	a	Banca	25.000,00	25.000,00	Pagamento spese di transazione
----------	---------------------------	---	-------	-----------	-----------	--------------------------------

Il costo ammortizzato

Esempio 2 – scritture a fine esercizio e a fine prestito



31/12/17	Oneri finanziari	a	Finanziamento M/L termine	7.803,05	7.803,05	Rilevazione oneri finanziari Costo ammortizzato
31/12/17	Oneri finanziari	a	Banca	20.000,00	112.313,56	Pagamento 1 ^A rata
	Finanziamento M/L termine			92.313,56		
31/12/21	Oneri finanziari	a	Finanziamento M/l termine	1.890,74		Rilevazione oneri finanziari Costo ammortizzato
31/12/21	Oneri finanziari	a	Banca	4.319,76	112.313,56	Pagamento 5 ^A e ultima rata
	Finanziamento M/l termine			107.993,80		

Il costo ammortizzato

Esempio 3 – credito commerciale (oltre 12 mesi senza interessi)

- L'impresa Beta vende in data 1/1/2017 un bene per il prezzo di € 10.000,00 all'impresa estera Gamma (operazione non imponibile IVA), concedendo una dilazione di pagamento 24 mesi, senza interessi. Il tasso di interesse di mercato per le dilazioni di pagamento commerciali è pari al 5% annuo.
- Con il metodo dell'attualizzazione (formula VAN di excel) l'impresa Beta deve contabilizzare il credito (e il relativo ricavo) al valore attualizzato di € 9.070,29 (al tasso annuale del 5%) e rilevare il provento finanziario lungo la durata del contratto, come da tabella seguente
- per un esempio con iva, si veda esempio 1A del documento OIC 15

Anno	Valore iniziale credito	Interessi attivi impliciti	Valore finale credito
	A	$B = A \times 5\%$	$C = A + B$
2017	9.070,29	453,51	9.523,80
2018	9.523,80	476,20	10.000,00

1. se il tasso di mercato tra il 2017 e il 2018 dovesse variare, il tasso di interesse effettivo non va variato. lo schema resta uguale
2. se il presumibile valore di realizzo divenisse inferiore, i calcoli vanno rifatti al netto della svalutazione

Il costo ammortizzato

Esempio 3 – scritture iniziali

01/01/17	Crediti	a	Ricavi	10.000,00	10.000,00	Rilevazione iniziale del credito a valore nominale
01/01/17	Ricavi	a	Crediti	929,71	929,71	Storno componente finanziaria

Esempio 3 – scritture fine periodo e fine operazione

31/12/17	Crediti	a	Interessi attivi	453,51	453,51	Rilevazione interessi impliciti annuali
31/12/18	Crediti	a	Interessi attivi	476,20	476,20	Rilevazione interessi impliciti annuali
31/12/18	Banca	a	Crediti	10.000,00	10.000,00	Rilevazione incasso del credito

Il costo ammortizzato

E

Esempio 4: finanziamento senza spese NON a tasso di mercato

- Il 1° gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento passivo di € 1.000 al tasso di interesse nominale dell'1% annuo.
- Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno.
- Il capitale finanziato di € 1.000 deve essere rimborsato il 31 dicembre dell'anno 20X4.
- Non vi sono costi di transazione.
- In assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato (€ 1.000) e capitale da rimborsare a scadenza (€ 1.000), il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale e il valore contabile del debito (al netto degli interessi) è pari al suo valore nominale per l'intera durata del finanziamento.
- Il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale dell'1%, in quanto quest'ultimo, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato e capitale da rimborsare a scadenza, è anche il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di € 1.000
- Se il tasso di interesse effettivo dell'1% annuo si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato, che si suppone pari al 5% annuo, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del c.c., occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato del 5%, iscrivere il debito al valore di € 826,82 (rilevazione iniziale) risultante dall'attualizzazione e utilizzare il tasso di interesse di mercato del 5% come sostituto del tasso di interesse effettivo nelle valutazioni successive

Il costo ammortizzato

Esempio 4



Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse di mercato	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	<i>b = a x 5%</i>	<i>c</i>	<i>d = a + b + c</i>
20X0	826,82	41,34	(10,00)	858,16
20X1	858,16	42,91	(10,00)	891,07
20X2	891,07	44,55	(10,00)	925,62
20X3	925,62	46,28	(10,00)	961,90
20X4	961,90	48,10	(1.010,00)	0,00

Il costo ammortizzato

Scritture contabili

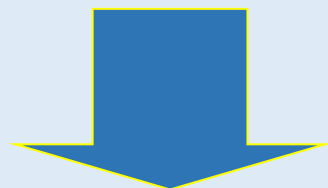
- la differenza di € 173,18 (€ 1.000 - € 826,82), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (€ 1.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito (€ 826,82) è rilevata tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale, si sta infatti attualizzando un debito finanziario e non commerciale

Banca	a	diversi		1.000
		Mutui passivi	826,82	
		Interessi attivi	173,18	
Interessi passivi	a	banca		10
Interessi passivi	a	Mutui passivi		31,34

Il costo ammortizzato

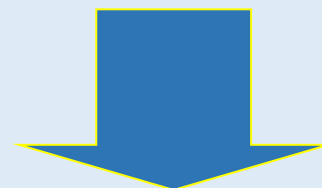
Rappresentazione differenza derivante dalla attualizzazione di un credito

NATURA COMMERCIALE



provento finanziario lungo al durata del credito

NATURA FINANZIARIA



provento o onere finanziario al momento della rilevazione iniziale e lungo la durata del credito (salvo sostanza diversa)

Il costo ammortizzato

Due importanti eccezioni – OIC 15 e OIC 19 (prevalenza della sostanza sulla forma)



1. Finanziamento infragruppo infruttifero (o comunque a interessi significativamente inferiori a quelli di mercato)
2. Prestito agevolato a un dipendente



Non si rileva alcuna componente finanziaria a conto economico, e invece la differenza determinata dall'attualizzazione al tasso di mercato viene iscritta

- a incremento del valore della partecipazione da parte della controllante (e non tra gli oneri finanziari)
- a incremento del patrimonio netto da parte della controllata (e non tra i proventi finanziari)

A fine esercizio si determinano gli interessi di competenza al tasso effettivo, che aggiornano l'importo del credito e del rispettivo debito, inizialmente contabilizzati al netto della differenza sorta per effetto dell'attualizzazione.

Nel caso di prestiti a dipendenti, il finanziamento a condizioni agevolate è una forma di retribuzione aggiuntiva, rilevata quale costo del personale

Novità applicata per i finanziamenti sorti dall'esercizio 2016

Il costo ammortizzato

Finanziamento infragruppo - esempio

- La società Alfa Spa concede, in data 1/1/2017, alla controllata Beta Srl un finanziamento infruttifero di € 1.000.000,00 da rimborsarsi in unica soluzione dopo 3 anni, ovvero al 31/12/2019.
- Dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del C.d.a.) risulta che l'operazione è diretta al rafforzamento patrimoniale della società controllata.
- Non vi sono costi di transazione (come generalmente accade per i finanziamenti intercompany).
- Si assume che il tasso di interesse di mercato per detta tipologia di finanziamenti sia pari al 5%.
- Applicando il principio dell'attualizzazione l'operazione deve essere contabilizzata, scorporando la componente finanziaria di € 136.162,40 calcolata al tasso di interesse effettivo del 5%, secondo la seguente tabella.



Anno	Valore iniziale credito	Interessi al tasso del 5%	Valore finale credito
2017	€ 863.837,60	€ 43.191,88	€ 907.029,48
2018	€ 907.029,48	€ 45.351,47	€ 952.380,95
2019	€ 952.380,95	€ 47.619,05	€ 1.000.000,00
	Totale	€ 136.162,40	

Il costo ammortizzato

Finanziamento infragruppo - esempio



scritture contabili per l'erogante (controllante) Alfa



01/01/17	Crediti v/controllate	a	Banca	1.000.000,00	1.000.000,00	Erogazione del finanziamento
01/01/17	Partecipazioni in imprese controllate	a	Crediti v/controllate	136.162,40	136.162,40	Rilevazione del differenziale finanziario negativo

- Il credito verso la società controllata andrà classificato tra le immobilizzazioni finanziarie.
- Al 31/12/2017 Alfa Spa rileverà gli effetti dell'imputazione a conto economico dei proventi finanziari, al tasso di interesse effettivo del 5%, che saranno portati ad incremento del credito

31/12/17	Crediti v/controllate	a	Proventi finanziari	43.191,88	43.191,88	Rilevazione proventi finanziari
----------	-----------------------	---	---------------------	-----------	-----------	---------------------------------

Il costo ammortizzato

Scritture per Alfa - segue

- Anche al 31/12/2018 saranno rilevati i proventi finanziari con “capitalizzazione” sul credito.

31/12/18	Credit v/ controllate	a	Proventi finanziari	45.351,47	45.351,47	Rilevazione proventi finanziari
----------	--------------------------	---	------------------------	-----------	-----------	---------------------------------

- Al 31/12/2019 Alfa Spa rileverà gli interessi di competenza dell'esercizio e l'estinzione del finanziamento

31/12/19	Credit v/ controllate	a	Proventi finanziari	47.619,05	47.619,05	Rilevazione proventi finanziari
31/12/19	Banca	a	Credit v/ controllate	1.000.000,00	1.000.000,00	Rimborso del finanziamento

Il costo ammortizzato

Scritture per Beta - controllata



al momento dell'incasso del finanziamento

01/01/17	Banca	a	Debiti v/controlante	1.000.000,00	1.000.000,00	Erogazione del finanziamento
----------	-------	---	-------------------------	--------------	--------------	------------------------------

01/01/17	Debiti v/controlante	a	Riserva di patrimonio netto	136.162,40	136.162,40	Rilevazione del differenziale finanziario positivo
----------	-------------------------	---	--------------------------------	------------	------------	---

Al 31/12/2017 Beta Srl rileverà gli oneri finanziari sul finanziamento che saranno capitalizzati sul debito

31/12/17	Oneri finanziari	a	Debiti v/controlante	43.191,88	43.191,88	Rilevazione oneri finanziari
----------	---------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------------------------------

Il costo ammortizzato

Scritture per Beta – controllata - segue



Anche al 31/12/2018 saranno rilevati gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, con la seguente scrittura

31/12/18	Oneri finanziari	a	Debiti v/controlante	45.351,47	45.351,47	Rilevazione oneri finanziari
----------	------------------	---	----------------------	-----------	-----------	------------------------------

Al 31/12/2019 la controllata rileverà gli oneri finanziari dell'esercizio e il rimborso del finanziamento alla controllante

31/12/19	Oneri finanziari	a	Debiti v/controlante	47.619,05	47.619,05	Rilevazione oneri finanziari
----------	------------------	---	----------------------	-----------	-----------	------------------------------

31/12/19	Debiti v/controlante	a	Banca	1.000.000,00	1.000.000,00	Rimborso del finanziamento
----------	----------------------	---	-------	--------------	--------------	----------------------------

Il costo ammortizzato

Quando si può evitare l'applicazione?

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti/debiti se gli effetti sono irrilevanti (riportando l'informazione in nota integrativa)

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti:

- se i crediti/debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)
- se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale

1. i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione (par. 53)
2. la rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale (par. 54)
3. i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti (es. spese di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, oneri di perizia dell'immobile, commissioni dovute a intermediari finanziari sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.(par. 55).
4. i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali (par. 69)
si tratta di quello che succede normalmente nel bilancio abbreviato se non scelgo volontariamente il criterio del costo ammortizzato

3 – Le novità con applicazione retroattiva

Novità con applicazione retroattiva

Siamo di fronte a un cambiamento di principio contabile, quindi.... OIC 29



- Par. 16: i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili
- In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati rilevando le variazioni nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso
- Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo, ma può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato



MA QUI DISPOSIZIONI TRANSITORIE NON CE NE SONO, QUINDI....

Novità con applicazione retroattiva

Siamo di fronte a un cambiamento di principio contabile, quindi.... OIC 29



.....QUINDI REGOLA GENERALE



- Par. 18 Regola generale: l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la **rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile**



IN ASSENZA DI ECCEZIONI, CIO' SIGNIFICA CHE DEVI INTERVENIRE ANCHE SUL BILANCIO 2015, COME SE LE VARIAZIONI FOSSERO IN VIGORE GIA' ALLORA

..... IN ASSENZA DI ECCEZIONI.....

Novità con applicazione retroattiva

Siamo di fronte a un cambiamento di principio contabile, quindi.... OIC 29



.....IN ASSENZA DI ECCEZIONI....



- Par. 19: se dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, o ciò risulta eccessivamente oneroso, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati, e si limita ad **applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso**, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso
- Par. 20: se dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio, o la determinazione dell'effetto pregresso è eccessivamente onerosa, **la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile**; se tale data coincide con l'inizio dell'esercizio in corso, il nuovo principio contabile è applicato prospetticamente

Spese di ricerca

Di che cosa stiamo parlando?

In base al principio OIC 24, par. 26, la voce BI2 – costi di sviluppo può comprendere:

1. i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi
2. i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia
3. i costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale
4. i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati
5. i costi per l'applicazione della ricerca di base

Spese di ricerca

Una volta individuata la linea di confine con quelle di sviluppo....



Per essere capitalizzabili.....

1. Costi relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonchè identificabili e misurabili (nei casi dubbi, spendere...)
2. Essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse.
3. Essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito (formalizzate e approvate dall'organo amministrativo) tali per cui i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto



per cui dovrebbero essere quasi sempre capitalizzabili i costi di ricerca applicata (in tal caso, iscrizione in BI2 costi di sviluppo)

Spese di pubblicità

Dinamica contabile analoga alle spese di ricerca



Nuovo OIC 24

1. se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previsti ai paragrafi 41-43, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento
2. In tale caso, gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 solo per la riclassificazione
3. Un esempio è rappresentato dagli eventuali costi di pubblicità sostenuti nella fase di start-up dell'impresa (la cui corretta classificazione era comunque già all'interno dei costi di impianto ed ampliamento)

Spese di pubblicità

Se non sono capitalizzabili...



Eliminazione con effetto retroattivo

ESEMPIO

1. Spese di pubblicità capitalizzate nel 2013 1.000, ammortamento in 5 esercizi
2. Spese residue al 31.12.2015: 400
3. Riserve di utili al 31.12.2015: 950
4. Utile di bilancio 2015: 415



Occorre

- Stornare in sede di riapertura 1.1.2016 i costi residuali di 400
- Calcolare la fiscalità anticipata (se non dovessero concedere la deducibilità dello storno...)

Spese di pubblicità

Scritture contabili 1-1-2016



Riserve di utili	a	Spese di pubblicità		400
Crediti per imposte anticipate*	a	Riserve di utili		96

* Calcolate al 24% (su 400). Per semplicità di calcolo non è stata considerata l'IRAP. A fine 2016 il credito verrà ancora modificato per l'assorbimento della quota di periodo

**E se il patrimonio netto diventa negativo.....
.....Non valgono eccezioni come per i derivati**

Così facendo

1. si modifica la situazione patrimoniale iniziale (e quindi quella al 31 dicembre 2015 che verrà usata per comparazione)
2. Si modifica il conto economico 2015 usato per comparazione

Spese di pubblicità

MODIFICHE SP 2015

1. minori immobilizzazioni immateriali per 400
2. maggior credito per imposte anticipate per 96
3. in luogo dell'utile di 415 verrà riportato un utile di 111 (415-304)

MODIFICHE CE 2015

1. minori ammortamenti immobilizzazioni immateriali per 200
2. maggiori imposte di 48 per effetto dell'utilizzo della quota "annuale"
3. l'utile di cui alla voce 21 del conto economico sarà modificato di conseguenza e sarà incrementato per 152 (200 – 48) divenendo pari a 567

Come gestire il disallineamento tra utile di SP (111) e utile di conto economico (567)? Si ritiene vadano decrementate le riserve di utili per 456 per far sì che l'utile coincida nei due documenti

Si noti, comunque, come attraverso le scritture all' 1 gennaio 2016 si vadano a ridurre le riserve di 304, e quindi la somma di utile 2015 e riserve preesistenti, che ammontavano complessivamente a $950 + 415 = 1.365$, vengano riportate a 1.061, coincidente con la somma di 950 e 111, vale a dire quello che sarebbe stato l'utile 2015 se la "novità" avesse impattato già dal precedente esercizio

Derivati

Art. 2426 c. 1 n. 11-bis c.c.



gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite

Derivati

Art. 2426 c. 2 e c.3 c.c.



Art. 2426, c. 2 C.C.: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma , numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce»

Art. 2426, c. 3 C.C.: «il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato»

Derivati

Domanda 1: cosa è un derivato (e cosa non lo è?)



- Esempi di derivati (e variabile sottostante principale):
 - Interest rate swap (tasso d'interesse)
 - Acquisto/vendita di valuta a termine (tasso di cambio)
 - Acquisto/vendita di merce a termine a prezzo fisso (prezzo di mercato della merce)
 - Opzioni su commodity (prezzo di mercato della commodity)
 - Credit default swap (rischio di credito)
 - Acquisto/vendita di opzioni call/put su capitale (prezzo dello strumento di capitale)
- Esempi di contratti in cui vi sono derivati incorporati:
 - Obbligazioni con pagamento di interessi collegati a un titolo azionario
 - Contratto di affitto indicizzato all'inflazione
 - Obbligazione convertibile a opzione del detentore
 - Contratto di vendita in valuta diversa dalla moneta di conto

Derivati

Domanda 2: è di copertura o speculativo?



➤ Derivato di copertura

- Di flussi finanziari (cash flow hedge): obiettivo è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attesi (anche impegni o operazioni programmate di acquisto o vendita beni). Se dispongo della documentazione attestante la copertura e mi avvalgo di questa facoltà:

GESTIONE CONTABILE IN STATO PATRIMONIALE CON RISERVA DI PN

➤ Derivato di copertura

- Di fair value (fair value hedge): obiettivo è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività o passività iscritte in bilancio o ad impegni irrevocabili

GESTIONE CONTABILE CON VARIAZIONI DI CONTO ECONOMICO E ADEGUAMENTO DELL'ELEMENTO COPERTO

Derivati

Domanda 2: è di copertura o speculativo?



- Derivato speculativo
 - Non ha relazione, o comunque non ha relazione piena (in termini ad esempio di importo e durata) con attività o passività sottostanti

GESTIONE CONTABILE CON VARIAZIONI DI CONTO ECONOMICO

la copertura va verificata:

1. nei derivati nuovi sin dall'inizio
2. per quelli in corso al 1/12/2016 a tale data (semplificazione)

la parte inefficace della copertura va sempre a conto economico (anche in caso di cash flow hedge)

Derivati

Quale documentazione predisporre per esplicitare che lo strumento è di copertura?



il principio OIC 32 riporta all'esempio El 23, un esempio di documentazione, rivolta ad un caso non semplice (copertura del rischio di cambio sulla base di previsioni di budget). I paragrafi sono i seguenti

1. dichiarazione di conformità alla strategia e alle politiche aziendali
2. identificazione dell'elemento coperto
3. identificazione dello strumento di copertura
4. relazione economica (analisi qualitativa e quantitativa)
5. rischio di controparte
6. rapporto di copertura
7. analisi delle principali potenziali cause di inefficacia della relazione di copertura
8. ulteriori note e considerazioni

Derivati

Quale documentazione predisporre per esplicitare che lo strumento è di copertura?



per cui la tecnica del “cash flow hedge accounting”:

1. è facoltativa (ma può essere interrotta solo in casi molto particolari)
2. necessita di un requisito sostanziale (la “stretta correlazione”)
3. necessita di un requisito formale (l'apposita documentazione)
4. normalmente è tale da evitare grosse ripercussioni a livello economico, contabilizzando l'iscrizione e l'adeguamento del derivato a livello patrimoniale
5. è tale da originare una riserva che non incide sui parametri di cui agli artt 2446/2447 (e analoghi per srl) ma che non può essere distribuita

Derivati

Nuove voci in bilancio per la rilevazione del fair value

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B. Immobilizzazioni

B) III) 4) Strumenti finanziari derivati attivi

C. Attivo circolante

C) III) 5) Strumenti finanziari derivati attivi

PASSIVO

A. Patrimonio Netto

A) VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

B. Fondi rischi e oneri

B) 3) Strumenti finanziari derivati passivi

CONTO ECONOMICO

D. Rettifiche di valore di attività e di passività finanziarie

D) 18) d) Rivalutazione di strumenti finanziari derivati

D) 19) d) Svalutazione di strumenti finanziari derivati

Derivati

Scritture contabili 1-1-2016 – derivati di copertura cash flow hedge



Esempio

1. Derivato di copertura cash flow hedge in essere al 31.12.2015 con fair value positivo, pari a 100

Derivati attivi (SP)	a	Riserva op. copertura (SP)*	100	100
----------------------	---	-----------------------------	-----	-----

Esempio

2. Derivato di copertura cash flow hedge in essere al 31.12.2015 con fair value negativo, pari a -50

Riserva op. copertura (SP) *	a	Derivati passivi (SP)	50	50
------------------------------	---	-----------------------	----	----

* in entrambi i casi va rilevata la fiscalità differita (solo IRES) ricavandola dalla riserva

Derivati

Scritture contabili 1-1-2016 – derivati speculativi o di copertura fair value hedge



Esempio

3. Derivato speculativo (o copertura fair value) in essere al 31.12.2015 con fair value positivo, pari a 100

Derivati attivi (SP)	a	Utili (perdite) a nuovo (SP)*	100	100
----------------------	---	-------------------------------	-----	-----

Esempio

4. Derivato speculativo (o copertura fair value) in essere al 31.12.2015 con fair value negativo, pari a -50

Utili (perdite) a nuovo (SP) *	a	Derivati passivi (SP)	50	50
--------------------------------	---	-----------------------	----	----

* incide sul patrimonio netto ai sensi degli artt 2446/2447 (e analoghi per le srl) diversamente dalla riserva per operazioni di copertura. Gli utili sui derivati non di copertura non sono distribuibili

Derivati

Derivato attivo: immobilizzato o circolante?



OIC 32 par. 28

La classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con fair value positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni:

- a) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
- b) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività classificata oltre l'esercizio successivo, è classificato nell'attivo immobilizzato;
- c) uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del fair value di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;
- d) uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.

Derivati

Scritture contabili “ a regime” (OIC 32, es E1.34)



La società A sottoscrive al 30 giugno 2016 un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- importo: Euro 100.000
- data sottoscrizione: 30 giugno 2016
- scadenza: 30 giugno 2018
- regolamento flussi: semestrale
- tasso: Euribor 6 mesi

Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse sottoscrive un interest rate swap con le seguenti caratteristiche:

- nozionale: Euro 100.000
- data sottoscrizione: 30 giugno 2016
- scadenza: 30 giugno 2018
- regolamento flussi: semestrale
- diritto a incassare: Euribor 6 mesi
- obbligo a pagare: 4,99% fisso

Derivati

Esempio (OIC 32, es E1, 34)

Dal momento che i termini del finanziamento e del contratto derivato coincidono, la società stabilisce in via qualitativa, che vi è una “stretta e documentata correlazione” tra le caratteristiche dell’elemento coperto e quelle dello strumento di copertura e che la relazione di efficacia della copertura è dimostrata. Il fair value del contratto derivato al momento della stipula è prossimo allo zero pertanto la società è esonerata dal calcolare la componente di inefficacia ad ogni chiusura di bilancio.

Scritture contabili

a) 30/06/2016 – rilevazione del finanziamento

Banca c/c (SP)	a	Debiti vs banca (SP)	100.000	100.000
----------------	---	----------------------	---------	---------

Derivati

Esempio (OIC 32, es E1, 34)



b) 31/12/2016 – interessi su finanziamento € 2.225 e differenziali IRS pagati € 239;
ipotesi FV derivato € 147

Interessi passivi (CE)	a	Banca c/c (SP)	2.464	2.464
Derivati attivi (SP)	a	Riserva op. copertura (SP)	147	147



Nuova scrittura

Derivati

Esempio (OIC 32, es E1, 34)

c) 31/12/2017 – interessi su finanziamento € 4.890 e differenziali IRS pagati € 37; ipotesi FV derivato € 479

Interessi passivi (CE)	α	Banca c/c (SP)	4.927	4.927
Derivati attivi (SP)	α	Riserva op. copertura (SP)	332*	332

* Differenza tra 479 e 147

d) 30/06/2018 – interessi su finanziamento € 2.957 e differenziali IRS incassati € 493 – chiusura finanziamento

Interessi passivi (CE)	α	Banca c/c (SP)	2.464	2.464
Debiti vs banca (SP)	α	Banca c/c (SP)	100.000	100.000
Riserva op. copertura (SP)	α	Derivati attivi (SP)	479	479

Derivati

Indicazioni in nota integrativa

Art. 2427-bis: informativa strumenti finanziari derivati

Nella Nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

- a) il loro *fair value*;
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;**
- b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio;

Azioni proprie

Ipotesi 1: erano già presenti al 31 dicembre 2015



riserva per azioni proprie in portafoglio	a	riserve disponibili	10.000
riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (A.X)	a	azioni proprie	10.000

Ipotesi 2: acquistate nel 2016



riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	a	banca	10.000
--	---	-------	--------

1. Se si decidesse di **annullare le azioni proprie** si storna la riserva e contestuale riduzione del capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate (con eventuale differenza a patrimonio netto)
2. Se si decidesse di **alienare le azioni proprie** l'eventuale differenza tra riserva e valore di realizzo va a incremento/decremento di altra voce di patrimonio netto
3. Se la **controllata detiene azioni della controllante** in contropartita iscrive una riserva di ammontare pari all'importo iscritto nell'attivo, da indicare nelle altre riserve

Eliminazione componenti straordinari

Regole generali

- ✓ Nell'art. 2425 C.C. (contenuto del conto economico) è stata abrogata la macroclasse E) Proventi e oneri straordinari
- ✓ Art. 2427, c. 1, n. 13 C.C.: «*la nota integrativa deve indicare (...) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali*»
- ✓ I componenti di reddito caratterizzati da straordinarietà/eccezionalità dovranno comunque essere isolati in sede di riclassificazione del bilancio per non condizionare la lettura dei risultati della gestione aziendale
- ✓ OIC 12: esempi di elemento di costo e di ricavo da evidenziare: picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, cessioni di attività immobilizzate, ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie
- ✓ Quali effetti con il principio di correlazione IRAP??? (cfr. *infra*, parte fiscale)

Eliminazione componenti straordinari

Oneri e proventi straordinari secondo l'OIC 12 previgente per cui NON è possibile identificare ex ante una classificazione



In genere va valutata la natura della voce di costo e ricavo generata e classificato in quella voce

1. oneri di ristrutturazione aziendale (personale? Accantonamenti generici? Spese legali? Altro?)
2. plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria (partecipazioni? Titoli? Magazzino?)
3. furti e ammanchi di beni di natura straordinaria e relativi rimborsi assicurativi
4. perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. e relativi indennizzi assicurativi
5. oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa
6. indennità varie per rotture di contratti

Eliminazione componenti straordinari

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare ex ante una classificazione univoca



- Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito
Possono dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario da includere nella voce C16 d) proventi diversi dai precedenti
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo
- Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.
- Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.



vanno inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.

Eliminazione componenti straordinari

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare ex ante una classificazione univoca



- Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5
- Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.)



da classificare nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

- Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali



da indicare nella voce B14 oneri diversi di gestione

Eliminazione componenti straordinari

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare ex ante una classificazione univoca



- Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati



La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario da includere:

- C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- C 16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
- C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti

Eliminazione componenti straordinari

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare ex ante una classificazione univoca



- Imposte dirette relative ad esercizi precedenti (compresi interessi e sanzioni)
devono essere classificate nella voce 20 “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate”
- Imposte indirette relative ad esercizi precedenti (compresi interessi e sanzioni)
devono essere classificate nella voce B14 “Oneri diversi di gestione”
- Differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso
deve essere classificata nella voce A5 “Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” se relativa ad imposte indirette; alla voce 20 se si riferisce alle imposte dirette

4 – Eliminazione dei conti d'ordine

Eliminazione conti d'ordine

“trasferimento” in nota integrativa

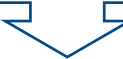


- ✓ Nell'art. 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) C.C. è stata abrogato il riferimento ai conti d'ordine (precedentemente da inserire in calce allo stato patrimoniale)
- ✓ Art. 2427, c. 1, n. 13 C.C.: «la nota integrativa deve indicare (...) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati»

5 – Il rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario

Variazioni civilistiche



- ✓ Art. 2423, c. 1 C.C.: *«gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa»*
- ✓ Art. 2425 ter, c. 1 C.C.: *«dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci»*

Il rendiconto finanziario

Principali novità/considerazioni

1. **Redazione obbligatoria** (nuovo d lgs 139/2015 e introduzione art. 2423 c.1 c.c.) per tutte le società che non redigono il bilancio abbreviato (2435 – bis c.2 c.c.).
2. Redazione comunque **raccomandata** per tutte le tipologie societarie
3. Da confrontare con il 2015 (anche se non fu redatto)
4. Abbandono dell'impostazione del rendiconto basata sul **capitale circolante netto**, non contemplata dalla prassi internazionale
5. Possibile adozione metodo diretto o indiretto (più utilizzato)
6. Individuazione di **3 sole aree di indagine**
 - gestione reddituale
 - area di investimento
 - area di finanziamento

Presentazione di uno schema “chiuso”, senza possibilità di modifica o di personalizzazione

Il rendiconto finanziario

Anzitutto va definito l'obiettivo (cosa sto cercando?)



Cerco la risposta a questa domanda:

Come mai la liquidità è aumentata (diminuita) in un certo periodo?



1. Cosa si intende per “un certo periodo”?
 - In genere riferimento ad un esercizio, ma rilevanza dell'analisi infra annuale per le aziende stagionali
2. Cosa si intende per liquidità?
 - Cassa?
 - Cassa e banche attive?
 - Cassa e banche a breve (attive e passive)?
 - Cassa e banche a breve attive e passive con correzioni (sbf castelletti ecc...)?
 - Posizione finanziaria complessiva, sia di breve che di lungo termine?

Il rendiconto finanziario

La liquidità secondo l'OIC 10



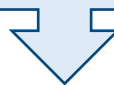
Si vuole spiegare la variazione della componente C.IV dell'attivo di stato patrimoniale (e non anche del D.4 a breve termine del passivo, debiti verso banche a breve).

Perdita di informazione rilevante (es disponibilità liquide passano da 20 a 30, ma i debiti bancari a breve passano da 250 a 380... Il rendiconto OIC spiega la variazione di 10, e non, come sarebbe più opportuno, la variazione della posizione finanziaria netta di breve termine, vale a dire da -230 a -350).

Abbandono dello schema delle variazioni del capitale circolante, e ciò per il fatto che si tratta di variabile sensibile a valutazioni soggettive, e che pertanto avrebbe potuto dare informazioni “devianti” su attività e passività che in breve dovrebbero trasformarsi in flussi di cassa.

Il rendiconto finanziario

Motivazioni alla base della variazione delle disponibilità liquide



- **Gestione reddituale:** comprende i flussi relativi alle operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché alle altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento. Possibile calcolo:
 1. metodo indiretto, rettificando il risultato del conto economico
 2. metodo diretto, evidenziando i flussi finanziari
- **Attività di investimento:** flussi che derivano dalle operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate; consente di analizzare i pagamenti effettuati per acquisire attività destinate a produrre ricavi negli esercizi futuri
- **Attività di finanziamento:** ottenimento o restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito (inclusa la variazione del saldo banche a debito)

Il rendiconto finanziario

I limiti del rendiconto finanziario

- È costruito su dati di bilancio e informazioni aggiuntive: povero il bilancio, povere le informazioni..... Povero il rendiconto finanziario
- Risente della staticità dello stato patrimoniale (effetto “doppia fotografia” in due momenti successivi, senza la capacità di cogliere le dinamiche di periodo). Limite rilevante per aziende stagionali

Esempio

- Se al 31-12-t si rinviano di 7 gg 100 di ri.ba. fornitori si potrebbe avere l’“illusione” di un ccn che genera liquidità, ma in realtà nessun apprezzabile effetto si riversa sugli interessi passivi
- Un albergo al mare con bilancio chiuso al 31-12 sembra avere dinamiche “piatte”, perché la vera osservazione dei movimenti dovrebbe essere fatta nel picco di stagionalità

**6 – Le conseguenze dichiarative
delle novità introdotte sui bilanci
dal D.Lgs. n. 139 del 2015**

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

CAMPO DI APPLICAZIONE



**L'adeguamento delle regole fiscali si applica
ai soggetti diversi dalle micro-imprese.**

**COME COMPORTARSI SE UNA MICRO-IMPRESA
SI TROVA AD APPLICARE UNA DELLE NUOVE REGOLE?**



Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

**SUPREMAZIA DEI CRITERI DI QUALIFICAZIONE,
IMPUTAZIONE TEMPORALE E CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO
PREVISTA DAI PRINCIPI CONTABILI
(stessa “derivazione rafforzata” dei soggetti IAS)**



**Per cui i nuovi comportamenti contabili assumono, salvo deroghe,
rilevanza fiscale.**

La relazione illustrativa richiama:



L'acquisto/cessione di azioni proprie



La valutazione al costo ammortizzato di crediti, debiti e titoli

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

DA VALUTARE LE POSSIBILI CONSEGUENZE IN VARI AMBITI.

Esempio: plusvalenza da lease-back



ART. 2425-bis, COMMA 4, C.C.

«la plusvalenza va ripartita lungo la durata del contratto di locazione»



Secondo l'Agenzia (Circolare n. 38/E/2010) si tratta di una normale plusvalenza da trattare ai sensi dell'art. 86 TUIR (imponibile nell'esercizio di stipula del contratto o, in presenza dei requisiti, rateizzata fino a cinque periodi d'imposta)

Con la “derivazione rafforzata” la regola civilistica dovrebbe prendere il sopravvento

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

**DA VALUTARE ANCHE L'IMPATTO CON RIFERIMENTO ALLA
COMPETENZA**



**L'ESITO NEGATIVO DI UNA SENTENZA IN CORSO AL 31.12.2016
ED EMESSA NEL 2017 È ANCORA UN COSTO NEL BILANCIO 2016
MA UN ONERE DEDUCIBILE NEL BILANCIO 2017?
OPPURE VINCE LA COMPETENZA CIVILISTICA,
CON SUPERAMENTO DELL'ART. 109, COMMA 1, TUIR?**



Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

CORREZIONE ERRORI

SE NON RILEVANTI

SE RILEVANTI

Contabilizzazione a **conto economico**.
Come in passato questi oneri/proventi
si sterilizzano con una variazione in DR
(IRES e IRAP).

**Errori commessi
a proprio favore:**

➔ **Dich. integrativa**

**Errori commessi
a proprio danno:**

Dich. integrativa “a favore”

(anche per gli errori contabili, essendo stata superata la Circolare n. 31/E/2013)

Contabilizzazione
con **incremento/decremento**
del **patrimonio netto** all'**inizio del periodo**.
Nessun effetto sulla dichiarazione di periodo,
sistemazione fiscale come nell'ipotesi accanto

QUALE EFFETTO AI FINI ACE DELLA MOVIMENTAZIONE DI PATRIMONIO NETTO?
v. Decreto previsto dal Milleproroghe non ancora emanato.



Redditi 2017 anno 2016 SC

LE NOVITÀ PRIMA E DOPO IL D. LGS. 139/2015

Voce di bilancio	Prima	Dopo	Effetti contabili	Effetti fiscali
AVVIAMENTO	Amm.to entro 5 anni con deroga a 20 anni giustificata in N.I.	Ammortamento in base a vita utile (max 20 anni) Solo in caso di mancata stima della vita utile: max 10 anni	Nessuna variazione di rilievo: iscrizione dell'amm.to	▪ IRES e IRAP: Nessuna variazione → permane il vincolo di 18 anni (nonostante le molte pressioni per cambiare)
COSTO AMMORTIZZATO a) Costi di transazione sui debiti	Registrazione interessi al tasso nominale Amm.to delle spese pluriennali	Solo oneri finanziari al tasso effettivo (comprensivi della "quota costi di transazione"). Oneri finanziari riscontati per i bilanci abbreviati	Miglioramento di A-B (non del ROL) Maggiori oneri finanziari	▪ IRES: derivazione rafforzata ma maggiore esposizione al rischio indeducibilità art. 96 ▪ IRAP: aumento della base imponibile

Redditi 2017 anno 2016 SC

LE NOVITÀ PRIMA E DOPO IL D. LGS. 139/2015

Voce di bilancio	Prima	Dopo	Effetti contabili	Effetti fiscali
COSTO AMMORTIZZATO b) Credito commerciale infruttifero(*) di durata > 12 mesi	Registrazione del credito e del ricavo in contropartita, generalmente al nominale	Registrazione del credito e del ricavo al netto dei proventi finanziari impliciti Rilevazione graduale proventi finanziari	Peggioramento di A-B (e del ROL) Maggiori proventi finanziari diluiti nel tempo	▪ IRES: derivazione rafforzata e minore esposizione al rischio indeducibilità art. 96 (< ROL ma anche > OF deducibili) ▪ IRAP: riduzione della base imponibile
COSTO AMMORTIZZATO c) Debito commerciale infruttifero di durata > 12 mesi	Registrazione del debito e del costo di acquisto in contropartita, generalmente al nominale	Registrazione del debito e del costo al netto degli oneri finanziari impliciti Rilevazione graduale oneri finanziari	Miglioramento di A-B (e del ROL) Maggiori oneri finanziari diluiti nel tempo Minori rimanenze	▪ IRES: derivazione rafforzata. Gli OF di natura commerciale, impliciti o espliciti, sono deducibili senza ROL. ▪ IRAP: aumento della base imponibile

(*) da intendersi, anche nei casi a seguire, come improduttivo di interessi o comunque negoziato a tassi inferiori rispetto a quelli correnti.

Redditi 2017 anno 2016 SC

LE NOVITÀ PRIMA E DOPO IL D. LGS. 139/2015

Voce di bilancio	Prima	Dopo	Effetti contabili	Effetti fiscali
COSTO AMMORTIZZATO d) Credito finanziario infruttifero di durata > 12 mesi	Registrazione del credito e dell'esborso finanziario in contropartita al nominale	Registrazione del credito al netto dell'onere finanziario sostenuto per aver erogato a condizioni peggiori di quelle correnti e, nel corso del tempo, registrazione di proventi finanziari al tasso effettivo	Nessun effetto su A-B o sul ROL Onere finanziario iniziale compensato da proventi finanziari diluiti nel tempo	▪ IRES: derivazione rafforzata → nel primo periodo esposizione al rischio indeducibilità art. 96 (> OF), negli esercizi successivi miglioramento ▪ IRAP: nessun effetto (solo oneri e proventi finanziari)

Redditi 2017 anno 2016 SC

LE NOVITÀ PRIMA E DOPO IL D. LGS. 139/2015

Voce di bilancio	Prima	Dopo	Effetti contabili	Effetti fiscali
COSTO AMMORTIZZATO e) Debito finanziario infruttifero di durata > 12 mesi	Registrazione del debito e dell'afflusso finanziario in contropartita al nominale	Registrazione del debito al netto del provento finanziario realizzato per aver ottenuto fondi a condizioni migliori di quelle correnti e, nel corso del tempo, registrazione di oneri finanziari al tasso effettivo	Nessun effetto su A-B o sul ROL Provento finanziario iniziale compensato da oneri finanziari diluisti nel tempo	▪ IRES: derivazione rafforzata → nel primo periodo miglioramento test art. 96 (> PF), negli esercizi successivi peggioramento ▪ IRAP: nessun effetto (solo oneri e proventi finanziari)

Redditi 2017 anno 2016 SC

LE NOVITÀ PRIMA E DOPO IL D. LGS. 139/2015

Voce di bilancio	Prima	Dopo	Effetti contabili	Effetti fiscali
COSTO AMMORTIZZATO f) Prestito infruttifero al dipendente di durata > 12 mesi	Registrazione del credito e dell'uscita finanziaria al nominale	Registrazione del credito al netto del costo del personale implicito e nel corso del tempo registrazione dei proventi finanziari al tasso effettivo	Peggioramento di A-B (e del ROL) Maggiori proventi finanziari diluiti nel tempo	▪ IRES: derivazione rafforzata e maggiore esposizione al rischio indeducibilità art. 96 (< ROL) nell'esercizio di erogazione, e minore in seguito (> proventi finanziari) ▪ IRAP: riduzione della base imponibile nell'esercizio di erogazione

Redditi 2017 anno 2016 SC

LE NOVITÀ PRIMA E DOPO IL D. LGS. 139/2015

Voce di bilancio	Prima	Dopo	Effetti contabili	Effetti fiscali
COSTO AMMORTIZZATO g) Prestito infruttifero di durata > 12 mesi alla partecipata	<u>Partecipante</u> Registrazione del credito e dell'uscita finanziaria in contropartita	<u>Partecipante</u> Registrazione del credito al netto del provento finanziario implicito, che viene considerato incremento del costo della partecipazione Registrazione dei proventi finanziari al tasso effettivo nel corso del tempo	<u>Partecipante</u> Incremento immobilizzaz. finanziarie Maggiori redditi per proventi finanziari	<u>Partecipante</u> ▪ IRES: maggior reddito fiscale per proventi finanziari ed effetto positivo sul test del ROL ▪ IRAP: nessun effetto
	<u>Partecipata</u> Registrazione del debito e dell'afflusso finanziario in contropartita	<u>Partecipata</u> Debito al netto dei costi finanziari impliciti, considerati riserva di patrimonio netto Registrazione degli oneri finanziari al tasso effettivo nel corso del tempo	<u>Partecipata</u> Incremento patrimonio netto Minori redditi per oneri finanziari	<u>Partecipata</u> ▪ IRES: minor reddito fiscale per oneri finanziari ed effetto negativo sul test del ROL ▪ IRAP: nessun effetto ▪ ACE: effetto da valutare

Redditi 2017 anno 2016 SC

LE NOVITÀ PRIMA E DOPO IL D. LGS. 139/2015

Voce di bilancio	Prima	Dopo	Effetti contabili	Effetti fiscali
SPESE DI RICERCA E PUBBLICITÀ	Capitalizzazione e amm.to annuale	Iscrizione a conto economico dei costi di periodo e stralcio delle quote residue (cd. quinti)	Riduzione del ROL e della differenza A-B nell'anno di sostenimento del costo, e miglioramento nei successivi Stralcio delle quote residue (cd "quinti): riduzione del patrimonio netto all' 1.1.2016	▪ IRES: minor reddito fiscale (anticipazione della deduzione) ▪ IRAP: minore imponibile (idem) Eliminazione "quinti residui" ▪ IRES: gestione del doppio binario con variazioni in diminuzione (quadro RV) ▪ IRAP: idem

Redditi 2017 anno 2016 SC

LE NOVITÀ PRIMA E DOPO IL D. LGS. 139/2015

Voce di bilancio	Prima	Dopo	Effetti contabili	Effetti fiscali
DERIVATI a) Copertura cash flow hedge (es. IRS)	Nessun impatto in bilancio (se non per gli interessi maturati), descrizione in nota integrativa	Indicazione del fair value con movimentazione della riserva di patrimonio netto	Aumento o riduzione del patrimonio netto (già a far tempo dall' 1.1.2016 per effetto della rilevazione dei derivati in essere) Riserva "sterilizzata" a vari effetti (perdite, utilizzabilità, etc.)	▪ IRES: nessun effetto ▪ IRAP: nessun effetto ▪ ACE: effetto da valutare

Redditi 2017 anno 2016 SC

LE NOVITÀ PRIMA E DOPO IL D. LGS. 139/2015

Voce di bilancio	Prima	Dopo	Effetti contabili	Effetti fiscali
DERIVATI b) Copertura fair value hedge (es. forward su merci)	L'impatto in bilancio era coerente con l'operazione coperta, descrizione in nota integrativa	Indicazione del <i>fair value</i> (anche all' 1.1.2016) con: ■ iscrizione in conto economico della rivalutazione o svalutazione ■ iscrizione in corrispondenza della variazione della voce di riferimento (merci, valute, ecc)	Variazione del reddito di periodo	■ IRES: variazione della base imponibile ■ IRAP: variazione della base imponibile per l'adeguamento del sottostante, ove rilevante (es. magazzino)

Redditi 2017 anno 2016 SC

LE NOVITÀ PRIMA E DOPO IL D. LGS. 139/2015

Voce di bilancio	Prima	Dopo	Effetti contabili	Effetti fiscali
DERIVATI c) speculativi	<i>Se fair value</i> negativo, iscrizione nel fondo del passivo	Indicazione del fair value (anche all' 1.1.2016) con: ▪ iscrizione in conto economico della rivalutazione o svalutazione ▪ iscrizione in corrispondenza della voce derivati attivi e passivi	Variazione del reddito di periodo La riserva generata da utili su derivati non di copertura non è distribuibile fino al realizzo	▪ IRES: variazione della base imponibile ▪ IRAP: nessun effetto

Redditi 2017 anno 2016 SC

LE NOVITÀ PRIMA E DOPO IL D. LGS. 139/2015

Voce di bilancio	Prima	Dopo	Effetti contabili	Effetti fiscali
AZIONI PROPRIE	Iscrizione in attivo e vincolo su apposita riserva patrimoniale	Iscrizione di riserva patrimoniale negativa (con correzione anche all' 1.1.2016)	Riduzione del patrimonio netto	▪ IRES: nessun effetto (cessioni e annullamenti saranno irrilevanti) ▪ IRAP: nessun effetto ▪ ACE: effetti da chiarire
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	Iscrizione in apposita sezione E del conto economico	Allocazione, salvo eccezioni, tra le voci A e B	Impatto su A - B	▪ IRES: impatti sul ROL, società di comodo, etc. tranne che per le componenti derivanti da trasferimenti di azienda ▪ IRAP: impatto modesto per l'esistenza pregressa del principio di correlazione. Nessun effetto per le componenti derivanti da trasferimenti di azienda

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

NUOVE REGOLE DI AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO



Oltre che a considerare che è una variazione ad applicazione prospettica (avviamenti iscritti dal 2016 in poi),
sia l'IRES (art. 103, comma 3, TUIR)
che l'IRAP (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 446/97)
prevedono una durata minima di 18 anni.

Per cui nessun impatto diretto.

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO

**ONERI PLURIENNALI SU MUTUI
(sostenuti dal 2016 in poi)**



Si “trasformano” in oneri finanziari
(anche nei bilanci abbreviati seppure
con una differente ripartizione temporale)



Conseguentemente, diventano indeducibili ai fini IRAP
e deducibili ai fini IRES solo in presenza di ROL capiente.
Gli oneri pregressi, già in ammortamento al 31.12.2015, continuano a
determinare ammortamenti deducibili

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO

**ATTUALIZZAZIONE
DI UN CREDITO COMMERCIALE**
(a “tasso zero” o comunque
inferiore al mercato)



“Trasforma”
una quota di ricavi (imponibili nell’anno)
in proventi finanziari (ripartiti nel tempo)



Effetto favorevole ai fini IRAP e impatto positivo sul ROL. Effetto temporaneo positivo per IRES

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO

**ATTUALIZZAZIONE
DI UN DEBITO FINANZIARIO
(non verso la controllante
e a tasso zero o inferiore
a quello di mercato)**



**Determina il sorgere di un provento finanziario
(imponibile IRES con effetto positivo sul ROL
e non imponibile IRAP),
con maggiori oneri finanziari
negli esercizi successivi
(non deducibili IRAP e deducibili IRES
se con ROL capiente)**

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO

**ATTUALIZZAZIONE
DI UN FINANZIAMENTO
INFRAGRUPPO**



**Determina per la controllante
un maggior costo della partecipazione
(fiscalmente rilevante, ad esempio
in caso di successiva cessione)
e, negli esercizi successivi,
proventi finanziari irrilevanti ai fini IRAP
ma utili ai fini del ROL**



Per la controllata, si ha l'incremento del patrimonio netto
(i cui effetti ai fini ACE non sono ancora noti) e la rilevazione negli esercizi successivi
di oneri finanziari indeducibili IRAP e deducibili IRES solo in presenza di ROL capiente

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO

**ATTUALIZZAZIONE
DI UN DEBITO COMMERCIALE
A LUNGO**
(per l'acquisto di un cespite
senza interessi
o a tasso non di mercato)



**Determina l'iscrizione iniziale del cespite
ad un costo inferiore (costo ammortizzato)
che costituisce la base
per i successivi ammortamenti**



La differenza è un onere finanziario ripartito nel tempo, indeducibile ai fini IRAP e deducibile ai fini IRES (gli interessi passivi commerciali, impliciti o espliciti, si deducono anche senza ROL: cfr. Circolare n. 38/E/2010, par. 1.1)

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

ELIMINAZIONE SPESE DI RICERCA E PUBBLICITÀ CAPITALIZZATE



Laddove non si ha eliminazione ma una **mera riclassificazione** in spese di sviluppo e spese di impianto e di ampliamento, **nessun effetto rilevante a livello fiscale**



L'**eliminazione contabile** al 01.01.2016 (se del caso con rilevazione delle imposte anticipate) comporta, già dal 2016, **variazioni in diminuzione nella dichiarazione IRES** (rigo RF43 colonna 3?) e **IRAP** (rigo IC57 cod. 99?)



L'effetto ACE sulle riserve non è ancora noto



Gli **oneri di ricerca e pubblicità** sostenuti dal 2016 **si spesano in un unico esercizio**. Anche i **costi di sviluppo** seguono la **ripartizione civilistica**.

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

ART. 108, COMMI DA 1 A 3, TUIR – IN VIGORE SINO AL 2015

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3.

2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50 (1).

3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

ART. 108, COMMI DA 1 A 3, TUIR – IN VIGORE DAL 2016

1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.

Redditi 2017 anno 2016 SC

ESEMPIO APPLICATIVO

SPESE DI PUBBLICITÀ

La Società “Zeta S.r.l.” **nell’esercizio 2014**
ha sostenuto **spese di pubblicità per 20.000 €**.
Tali spese, capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali,
venivano ammortizzate in quote costanti
nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.
Al termine dell’esercizio 2015,
tali spese risultavano **ammortizzate per i 2/5** e,
di conseguenza, l’importo iscritto a bilancio
era pari a 12.000 € (€ 20.000 – € 4.000 – € 4.000).

Redditi 2017 anno 2016 SC

ESEMPIO APPLICATIVO

SPESE DI PUBBLICITÀ

SOLUZIONE

Non sussistendo i presupposti per il mantenimento di tali spese nelle immobilizzazioni immateriali, ai sensi di quanto previsto dal nuovo principio contabile OIC 24, la Società in data 01.01.2016 ha provveduto all'eliminazione delle spese di pubblicità dalle immobilizzazioni immateriali ed alla conseguente imputazione del valore netto contabile ad una Riserva di utili disponibile, attraverso la seguente scrittura contabile:

01/01/2016

Riserva di utili (S.P.)	a	Spese di pubblicità (S.P.)	12.000
-------------------------	---	----------------------------	--------

Redditi 2017 anno 2016 SC

ESEMPIO APPLICATIVO

SPESE DI PUBBLICITÀ

A questo punto, il **valore civilistico** delle spese di pubblicità è risultato **pari a zero**,
mentre quello **fiscale** è ancora **pari a 12.000 €**,
in quanto ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016,
**tali spese continueranno a partecipare alla determinazione del reddito imponibile
degli esercizi 2016, 2017 e 2018 nella misura di 1/5 per ciascun esercizio.**

La Società, inoltre, sussistendo la ragionevole certezza di poter dedurre tali spese
dal reddito imponibile degli esercizi futuri,
ha deciso di **iscrivere le imposte anticipate**
sulla differenza fra valore fiscale e valore civilistico (€ 12.000 – € 0 = 12.000 €),
applicando l'aliquota del 31,40% (27,50% di IRES + 3,9% di IRAP)
sull'importo di 4.000 € relativo alle spese da dedurre nel 2016
e applicando l'aliquota del 27,90% (24% di IRES + 3,9% di IRAP)
sull'importo di 8.000 €, relativo alle spese da dedurre nel 2017 e nel 2018,
ottenendo così un valore di 3.488 € (€ 1.256 + € 2.232)

Redditi 2017 anno 2016 SC

ESEMPIO APPLICATIVO

SPESE DI PUBBLICITÀ

La scrittura di rilevazione delle imposte anticipate in data 01.01.2016 è la seguente:

01/01/2016

Credito per imposte anticipate (S.P.)	a	Riserva di utili (S.P.)	3.488
---------------------------------------	---	-------------------------	-------

**In sede di compilazione del modello Redditi 2017 SC,
la Società dovrà effettuare una variazione in diminuzione di 4.000 €,
corrispondente all'importo delle spese di pubblicità deducibili nel 2016.
In assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che la variazione in diminuzione di 4.000 €
debba essere iscritta nel rigo RF43, colonna 3.**

RF43 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo,
ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi
o non imputati a conto economico

1	,00	2	,00	3	4.000,00
---	-----	---	-----	---	----------

Redditi 2017 anno 2016 SC

ESEMPIO APPLICATIVO

SPESE DI PUBBLICITÀ

**Tale variazione in diminuzione
dovrà essere effettuata anche nel modello IRAP 2017
e, in particolare,
si presume debba essere inserita tra le altre variazioni in diminuzione,
ovvero nel rigo IC57, codice 99.**

IC57	Altre variazioni in diminuzione	1	2		3	4		5	6		
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	4.000,00	25 4.000,00

Redditi 2017 anno 2016 SC

ESEMPIO APPLICATIVO

SPESE DI PUBBLICITÀ

Inoltre, si precisa che, al 31.12.2016, la Società, oltre a rilevare le imposte correnti (IRES e IRAP) sul reddito imponibile relativo al 2016, dovrà rilevare l'utilizzo delle imposte anticipate di importo pari a 1.256 € ($€ 4.000 \times 31,40\%$), relative alla variazione in diminuzione di euro 4.000,00 da effettuare sia nel modello Redditi 2017 SC, sia nel modello IRAP 2017.

31/12/2016

Imposte anticipate (C.E.)	a	Credito per imposte anticipate (S.P.)	1.256
---------------------------	---	---------------------------------------	-------

Infine, la Società dovrà provvedere a compilare il quadro RV, risultando un disallineamento tra valore civilistico e valore fiscale delle spese di pubblicità eliminate dallo Stato Patrimoniale.

Redditi 2017 anno 2016 SC

ESEMPIO APPLICATIVO

SPESE DI PUBBLICITÀ

In particolare, all'1.01.2016, prima dell'eliminazione delle spese, il valore civilistico e quello fiscale coincidevano ed erano pari a 12.000 € (valore da indicare nelle colonne 4 e 10 del rigo RV1).

Al termine dell'esercizio, invece, il valore civilistico sarà pari a zero, mentre quello fiscale risulterà ridotto per un importo pari all'ammortamento di 4.000 € (valore da indicare nella colonna 12 del rigo RV1) e, pertanto, sarà pari ad 8.000 € (valore da indicare nella colonna 13 del rigo RV1).

SEZIONE I RICONCiliaZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D.lgs. 139/2016	Valore precedente
		1 SPESE DI PUBBLICITA'			2	3 3	4 12.000,00
RV1	Valore contabile	5 Valore iniziale	6 Incrementi	7 Decrementi	8 Valore finale	9 Valore di realizzo	
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
	Valore fiscale	10 Valore iniziale	11 Incrementi	12 Decrementi	13 Valore finale		
		10 12.000,00	11 ,00	12 4.000,00	13 8.000,00		

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

15. QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI OPERAZIONI STRAORDINARIE

INFATTI..

15.1 GENERALITÀ

Il quadro si compone di 2 sezioni. La prima sezione ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza delle operazioni ivi elencate ovvero conseguenti all'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 e di quelli nazionali conseguenti alle modifiche apportate al codice civile con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 e il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (di seguito "principi contabili nazionali"); la sezione II ha, invece, lo scopo di evidenziare i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione straordinaria (scissione e fusione) intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

• • •
Sono, infine, tenuti alla compilazione della presente sezione i soggetti che evidenziano differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza dell'adozione dei principi contabili nazionali.

In tale caso, va indicato il **codice 3** nell'apposita casella denominata "IAS / D.lgs. 139/2016" (**colonna 3**).

La sezione va compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione, nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio; in essa vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti. Qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali, il valore civile del bene risulti variato rispetto a quello finale dell'esercizio precedente, nella **colonna 5** deve essere indicato il nuovo valore di bilancio risultante dalla transizione ai nuovi principi contabili.

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

Anche per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, resta ferma l'applicazione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005 (si veda, art. 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007).

L'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili, genera un disallineamento tra il valore civile (non più esistente a seguito dell'eliminazione) e quello fiscale. In tale caso, in colonna 1, va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a seguito dell'applicazione dei principi contabili; in colonna 4, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili; le colonne da 5 a 8 non devono essere compilate.

Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili della voce di bilancio eliminata.

Nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della voce di bilancio eliminata o non più iscrivibile.

Nella colonna 13, va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell'esercizio.

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

**COPERTURA
DI FLUSSI FINANZIARI
(CASH FLOW HEDGE)**



**Come in precedenza, si deducono
(non ai fini IRAP e se il ROL è capiente)
i maggiori o minori oneri finanziari
che si rilevano a conto economico**



L'iscrizione e la movimentazione della riserva non dovrebbe aver effetto
ma non è ancora stato definito il decreto di modifica dell'ACE

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

**COPERTURA
DI FAIR VALUE**



Rilevante sia il **transito a conto economico
dell'iscrizione/modifica del derivato,
sia l'adeguamento dell'elemento coperto**



**PER INDIVIDUARE LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA
SI FA RINVIO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI**

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

DERIVATI SPECULATIVI

Rilevanza fiscale.

Se già
in essere
al 31.12.2005:

non iscritti
in bilancio

Rilevanti al momento del realizzo

iscritti in
bilancio

Si applica art. 112 TUIR nel testo
anteriore alle modifiche

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

AZIONI PROPRIE



La cessione e l'annullamento di azioni proprie ora determina una rilevazione contabile

che incide esclusivamente sul patrimonio netto (non più a conto economico).

Ciò assume rilevanza anche fiscale, per quanto restino ancora da disciplinare gli effetti ACE.

Sempre ai fini ACE occorre comprendere l'effetto:

- **della «liberazione» della pregressa riserva indisponibile vincolata nel patrimonio netto;**
- **dell'imputazione della nuova riserva negativa**

Redditi 2017 anno 2016 SC

CONSEGUENZE DICHIARATIVE DELLE NOVITÀ INTERVENUTE SUL BILANCIO

D.LGS N. 139/2015 → ART. 13-bis D.L. N. 244/2016

RICOLLOCAZIONE COMPONENTI STRAORDINARI

AI FINI IRES



Qualunque disposizione (es. calcolo ROL, deducibilità spese di rappresentanza, calcolo società di comodo, etc.) **dal 2016 deve comprendere anche le voci che in passato sarebbero state classificate tra le componenti straordinarie**, con l'unica eccezione dei **componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di aziende o rami di aziende**

AI FINI IRAP



La differente collocazione delle poste ha effetto nella determinazione della base imponibile (anche se spesso tale effetto era comunque già ottenuto a seguito dell'applicazione del principio di correlazione ex. art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 446/1997). Stessa eccezione per plus/minus da aziende

N.B. Tener presente che alcune voci «ex straordinarie» vanno collocate nell'area finanziaria